



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. - Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 27 gennaio 2020

Preg.mi

Prot. 9689 /20

Dr. Gennaro Sosto
Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale
Napoli 3 Sud
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

Dr.ssa Maria C. Della Rosa
Direttore f.f.
UOC Gestione Risorse Umane
Azienda Sanitaria Locale
Napoli 3 Sud
sgru@pec.aslnapoli3sud.it

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica. Ordinanze T.A.R. Campania-Napoli n. 51 del 15 gennaio 2020 e n. 92 del 16 gennaio 2020

Si fa seguito alla nota, inerente al concorso indicato in oggetto, del 10 ottobre 2019, con cui si invitava codesta azienda a ritirare in autotutela la delibera n. 789 del 24 settembre 2019.

Con tale delibera è stata disposta l'esclusione di 116 candidati in ragione del titolo di studio posseduto, reputato non coerente con quello specifico richiesto dal bando (diploma di laurea in "Scienze Biologiche"); nella citata nota si sottolineava l'erroneità della posizione assunta da codesta azienda sulla base del meccanismo di equipollenze previsto *ex lege* ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Come vi è noto, alcuni dei candidati esclusi hanno impugnato la delibera n. 789 del 24 settembre 2019 con due distinti ricorsi dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli, nell'ambito dei quali l'Ordine nazionale dei biologi ha spiegato altrettanti interventi *ad adiuvandum* ex art. 50 c.p.a..



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Il primo ricorso è stato proposto da un gruppo di candidati in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale afferenti, rispettivamente, alle classi 6-S e LM6, equiparate al diploma di laurea in Scienze biologiche con decreto interministeriale 9 luglio 2009, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il secondo ricorso, invece, da altro gruppo in possesso è stato proposto di una laurea specialistica afferente alla classe 9-S (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) o alla classe LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), anch'esse equiparate al diploma di laurea in Scienze biologiche in ragione di quanto stabilito con decreto interministeriale 28 giugno 2011.

Il T.A.R. Campania-Napoli, con le ordinanze indicate in oggetto, ha confermato l'erroneità della posizione assunta da codesta azienda.

Nel primo caso (ordinanza n. 51 2020) ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo gli atti impugnati, sulla base della seguente motivazione:

“Stimata tempestiva l'impugnativa atteso che i ricorrenti si dolgono essenzialmente dell'interpretazione del bando fornita dall'amministrazione, frutto di un'istruttoria insufficiente e di valutazioni che violano i principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris:

A) essendo, nel caso di specie, il principio di equipollenza imposto dalla legge, secondo il disposto di cui all'art. 1 del decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato, di concerto con il ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il 9 luglio 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 341/1990;

B) potendosi, quindi, ritenere che il bando, nel richiedere il diploma di laurea in Scienze biologiche, si riferisca anche alla laurea specialistica afferente alle classi 6/S (e 69/S) e alla laurea magistrale afferente alle classi LM-6 e (LM-61) (D.I. 9 luglio 2009);

C) sembrando, in particolare, connotare i corsi di laurea, soprattutto ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, la classe di laurea alla quale appartengono”.

Anche nel secondo caso il T.A.R. Campania-Napoli ha confermato che la posizione di codesta azienda, ovvero quella di ritenere la laurea in Scienze biologiche quale unico titolo utile ai fini dell'ammissione al concorso, è errata ma ha, tuttavia, stabilito che era necessario che i ricorrenti dimostrassero, in sede procedimentale o processuale, di essere



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

in possesso dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 2 del decreto interministeriale 28 giugno 2011.

Il T.A.R. Campania-Napoli, più in particolare, ha stabilito quanto segue:

“Stimata tempestiva l’impugnativa considerando che i ricorrenti si dolgono essenzialmente dell’interpretazione del bando fornita dall’amministrazione, frutto, a proprio parere, di un’istruttoria insufficiente e di valutazioni che violano i principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso non appare, tuttavia, suffragato dal requisito del fumus boni iuris, atteso che:

a) se è vero che il principio di equipollenza è imposto dalla legge, secondo il disposto di cui all’art. 1 del decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, adottato, di concerto con il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il 9 luglio 2009, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 341/1990, potendosi, quindi, ritenere che il bando, nel richiedere il diploma di laurea in Scienze biologiche, si riferisca anche alla laurea specialistica afferente alle classi 6/S (e 69/S) e alla laurea magistrale afferente alle classi LM-6 e (LM-61);

b) il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 28 giugno 2011, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 283 del 5 dicembre 2011, stabilisce, però, all’art. 1, che “Le lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall’art. 2”.

In particolare, “la suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale): 1) almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari da BIO/01 a BIO/09; 2) un minimo di 24 CFU conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori scientifico-disciplinari: BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/07, MED/42. 2. I CFU acquisiti al punto 2) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1)”, dovendosi altresì specificare che: “3. È compito dell’Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. - Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7

sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale”;

c) non sembra, tanto premesso, pur dovendosi fare riferimento alle sole classi di laurea, che i ricorrenti abbiano fornito, né in sede procedimentale né in sede processuale, idonea prova della sussistenza dei requisiti di cui al richiamato comma 2, da attestarsi ai sensi del successivo comma 3, in ordine alla dedotta equivalenza dei titoli posseduti rispetto a quelli richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva pubblica all'esame”.

Dunque, in forza della prima delle due predette ordinanze, codesta azienda è tenuta a riammettere i candidati in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale afferenti, rispettivamente, alle classi 6-S e LM6.

Per ciò che concerne, invece, i candidati in possesso di una laurea specialistica afferente alla classe 9-S o alla classe LM-9, tenuto conto che il T.A.R. Campania-Napoli ha chiarito che i requisiti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 28 giugno 2011 possono essere documentati anche in sede processuale (e, dunque, anche in vista della prossima udienza di merito), al fine di scongiurare il rischio, molto consistente, di vedere i risultati del concorso travolti anche a distanza di diverso tempo dalla sua conclusione, si invita codesta azienda ad acquisire gli attestati che dimostrano il possesso dei citati requisiti e a procedere alla riammissione dei candidati esclusi.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

